



Titolo

Covid-19 – Protocollo sanitario – protocollo FIGC 4 del 22/06/2020 - vincolatività

Descrizione

Le disposizioni del protocollo sanitario Covid-19 FIGC 4 del 22/06/2020 rivestono la natura di prescrizioni vincolanti e non negoziabili. Ciò perché costituisce fatto notorio che le prescrizioni sanitarie contenute nel protocollo, e per traslato il loro rispetto, rappresentano la condizione senza la quale non è possibile lo svolgimento delle manifestazioni sportive, e tra esse quelle autorizzate “a porte chiuse”, in un momento in cui il contrasto alla diffusione del Covid-19 si pone come interesse generale primario rispetto a qualsiasi altro interesse. Infatti, in base al quadro regolatorio adottato dal Consiglio Federale della FIGC, l'individuazione delle misure più idonee per evitare il rischio di diffusione dell'epidemia da Covid-19 è stata accentrata negli organi federali e non è stata rimessa alla libera e discrezionale valutazione delle singole società. Conseguentemente non è consentito alle singole società di decidere autonomamente le misure ritenute più idonee per limitare la diffusione della pandemia Covid-19, essendo le stesse obbligate a rispettare i protocolli sanitari adottati dalla Federazione senza alcuna facoltà di deroga. Del resto, una diversa interpretazione, oltre a essere incompatibile con la funzione pubblicistica attribuita alla Federazione, comporterebbe una situazione di incertezza generale suscettibile di vanificare le stesse norme di prevenzione, ben potendo ogni società applicare ad libitum regole e livelli di tutela del tutto differenti.

Stagione Sportiva

2020-2021

Numero

n. 27/CFA/2020-2021/A

Presidente

Torsello

Relatore

De Zotti

Riferimenti normativi

protocollo FIGC 4 del 22/06/2020;

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 027 CFA del 13 ottobre 2020 (AS Roma spa-Sig. Guido Fienga-Sig. Massimo Manara-Procura Federale)